L'ANTIRICICLAGGIO

Agli Ordini professionali il compito di vigilare e filtrare le segnalazioni

Luigi Ferrajoli

Un rinnovato ruolo dell'Ordine professionale come "filtro" alle segnalazioni delle operazioni sospette. Ma anche un'assunzione di responsabilità del professionista, chiamato agli obblighi di identificazione in base alla propria "percezione" del rischio al riciclaggio. Il decreto legislativo 231/2007 (pubblicato sul supplemento ordinario 268 della «Gazzetta Ufficiale» 290 del 14 dicembre) recepisce la III direttiva antiriciclaggio 2006/70/Ce e introduce novità significative per professionisti e intermediari sulle modalità di identificazione e segnalazione delle operazioni sospette. E affida agli Ordini un ruolo attivo sinora non contemplato tra le funzioni istituzionali.

L'articolo 8 sancisce il dovere, per gli organi di categoria, di promuovere e controllare l'osservanza, da parte degli iscritti, degli obblighi stabiliti dalla normativa. Al compito di vigilanza è collegata la funzione attiva di "filtro" nella segnalazione delle operazioni sospette che i professionisti devono inviare all'Unità di informazione finanziaria (Uif) se ne ricorrono i presupposti. Gli iscritti potranno infatti scegliere se avvalersi dell'Ordine per l'inoltro della segnalazione (che in base all'articolo 9 è tenuto al rispetto del segreto professionale) o se indirizzarla direttamente.

Gli Ordini sono chiamati a informare l'Uif nei casi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette correlate a possibili episodi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'impegno si profila particolarmente insidioso, poiché può essere problematico entrare, per via mediata, nella valutazione di presupposti o nelle motivazioni che stanno dietro alle scelte adottate. Non solo. La disciplina sottende un ruolo degli Ordini anche nella vigilanza sulla corretta identificazione della clientela, considerato il tenore dell'articolo 20, che impone a professionisti e intermediari di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio.

L'approccio basato sul rischio

Il dovere di identificazione è stato rapportato all'esigenza di adottare un approccio basato sul "rischio di riciclaggio" e la verifica "costante e dinamica" della clientela dovrà essere commisurata al rischio associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, all'operazione, al prodotto o alla transazione. A tal fine i professionisti e gli intermediari dovranno compiere una preventiva valutazione non solo sulla natura giuridica e sulle caratteristiche del cliente, ma anche sulle peculiarità dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, considerando le modalità di svolgimento, la frequenza, la ragionevolezza e una serie di altri elementi logici espressamente individuata.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere soddisfatto anche nel caso in cui il professionista rilevi nell'operazione una situazione sospetta di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi esenzione o soglia applicabile.

In presenza di un rischio elevato, il decreto richiede l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, soprattutto se il cliente non è fisicamente presente al momento del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non potrà instaurare il rapporto continuativo né eseguire le prestazioni richieste, ponendo fine al rapporto. In ogni caso, i professionisti dovranno astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia un rischio di riciclaggio e invieranno immediatamente all'Uif la necessaria segnalazione.

La segnalazione

L'articolo 41 del decreto impone ai professionisti di inviare una segnalazione nel caso in cui vengano a conoscenza o abbiano anche solo motivi ragionevoli di sospettare che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, dall'entità o dalla natura dell'operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta, tenuto conto della capacità economica e dell'attività del soggetto che ha conferito l'incarico, riprendendo l'allitterazione del vecchio articolo 3 dell'abrogata legge 197/91.

Viene, tuttavia, attenuato il riferimento alle norme penalistiche in base agli articoli 648-bis e 648-ter, lasciando margini di discrezionalità (e di latente eccesso di zelo) molto più ampi rispetto al passato. Il dubbio, insomma, legittima la segnalazione effettuata in buona fede. Di qui la scelta di coinvolgere o meno gli Ordini anche nella determinazione degli indicatori di anomalia necessari per la rilevazione del rischio astratto di riciclaggio.

L'Uif, la Guardia di Finanza e la Dia potranno chiedere informazioni ai fini investigativi per la segnalazione, ma dovranno formulare le loro istanze all'Ordine. Nel caso in cui il professionista non si sia avvalso dell'Ordine per la segnalazione, le autorità investigative dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurarne la riservatezza. Si apre dunque un nuovo cammino, che necessita di maturazione di esperienze nuove e di oculatezza e ponderazione delle scelte per consentire efficacia al sistema.